

# **Circolare del Ministero dell'Interno n. 64 del 23/06/1973**

## **Integrazione delle norme di esercizio della Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 - Parte I.**

### **Testo:**

Nell'applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti di riempimento e travaso di g.p.l. di cui alla Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 - Parte I, è stato in più di un'occasione rilevato che non sempre, presso gli impianti predetti, vengono effettuate le prove di tenuta dei recipienti dopo il riempimento, previste all'Art. 16 della Circolare stessa. Al fine di garantire una maggiore sicurezza nell'impiego delle bombole di g.p.l. derivante dall'effettiva e comprovata esecuzione alla prova di tenuta, si ritiene opportuno integrare le norme di esercizio della Circolare citata come segue:

### **PARTE I**

#### **NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RIEMPIMENTO E TRAVASO DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI**

Omissis

#### **TITOLO VII NORME DI ESERCIZIO**

Omissis

**Art. 27-bis.** - Le bombole di g.p.l., dopo il riempimento, devono essere munite di un cartellino indicante:

- Ditta riempitrice;
- Attestazione dell'esecuzione della prova di tenuta dopo il riempimento e data della prova stessa.

Il cartellino dovrà recare il timbro della Ditta e la firma del responsabile.

Pel Ministro F.to (illeggibile)